REGOLAMENTO (EURATOM) N. 2388/71 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1971

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale degli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (1), in particolare l'articolo 4, secondo comma, e gli articoli 94 e 95 del suddetto regime,

visto il regolamento n. 11/65/Euratom del Consiglio, del 16 marzo 1965, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nei Paesi Bassi (2), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 1198/71 (3), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le variazioni retributive intervenute dal 1° luglio 1971 a favore del personale del « Reactor Centrum Nederland » giustificano un nuovo adattamento del regolamento n. 11/65/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La tabella degli stipendi allegata al regolamento n. 11/65/Euratom è sostituita, con effetto dal 1° luglio 1971, dalla tabella seguente :

(in fiorini)

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gruppo 1	1.170	1.223	1.276	1.328	1.381	1.435	1.488	1.541	1.604	1.662	1.731	1.788				
Gruppo 2	990	1.042	1.096	1.148	1.200	1.253	1.304	1.357	1.414	1.465	1.516	1.574				
Gruppo 3	864	905	949	996	1.042	1.087	1.132	1.179	1.223	1.265	1.313	1.357	1.406	1.448		
Gruppo 4	735	779	822	869	915	959	1.003	1.049	1.096	1.137	1.185	1.230	1.276	1.321		
Gruppo 5	645	681	718	757	793	830	869	905	943	981	1.020	1.054	1.096	1.132	1.171	1.208

CLASSE II

Gruppo 1	864	905	949	996	1.042	1.087	1.132	1.179	1.223	1.265	1.313	1.357	1.406	1.448		
Gruppo 2	735	779	822	869	915	959	1.003	1.049	1.096	1.137	1.185	1.230	1.276	1.321		
Gruppo 3	645	681	718	757	793	830	869	905	943	981	1.020	1.054	1.096	1.132	1.171	1.208
Gruppo 4	561	598	638	675	713	749	787	822	864	900	935	974	1.009	1.049	1.087	1.125

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. 48 del 25. 3. 1965, pag. 722/65.
(3) GU n. L 126 del 10. 6. 1971, pag. 3.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MORO